



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente	10772 - 5
DELIBERAZIONE N. 4	
in data: 29-04-2025	
Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE 2025 E
CONFERMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:00** sala delle adunanze, presso SALA CONSILIARE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente
1. COMINETTI Graziano	Presente
2. FIAMMETTI Marta	Presente
3. CISTERNINO Filippo	Presente
4. FERRARI Marcella	Presente
5. PEZZINI Marco	Presente
6. GALANTI Marta	Presente
7. CALCINA Emanuele	Presente
8. KAUR Lakhvinder	Assente
9. CORBARI Paolo	Presente
10. MINCHELLA Diego	Presente
11. GUARNERI Chiara	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Rita NANNI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO **Graziano COMINETTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE 2025 E CONFERMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025

Il Sindaco introduce l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio Comunale, passa poi la parola al Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile per le necessarie spiegazioni tecniche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il

piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto e che dispone la revisione del PEF per il biennio 2024-2025;.

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023;

CONSIDERATO che è stato individuato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2022, nello schema 1 "livello qualitativo minimo il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF.;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.
- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito nuove componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 34 del 20.12.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la propria deliberazione n. 35 del 20.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
- la propria deliberazione n. 5 del 23.04.2024 con al quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 – 2025 aggiornamento biennale 2024-2025;

PRESO ATTO :

- che il Piano Economico Finanziario, per l'anno 2025, ammonta ad € 214.971,00;
- che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, sono così ripartiti:
- COSTI FISSI € 88.835,00
- COSTI VARIABILI € 126.136,00

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:
 - 80 % a carico delle utenze domestiche;
 - 20 % a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO, inoltre, il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione n. 11 del 28.04.2023;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento TARI approvato soprarichiamato, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, quanto segue *“Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. A tal fine fornisce indirizzi alla Giunta Comunale la quale determinerà l'entità della riduzione e l'individuazione delle categorie interessate”*;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2025, la riduzione prevista dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n.11 del 28.04.2023 come segue:

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Tale riduzione verrà determinata annualmente dall'organo competente in fase di approvazione delle relative tariffe.

Per l'anno 2025 è stata quantificata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20%;

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.”;

VISTO l'allegato prospetto sub A) contenente le tariffe per l'anno 2025, formulate nella parte fissa e variabile, sia per utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RITENUTO:

- di determinare, per l'anno 2025 le tariffe TARI, come elencate nell'allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di confermare il Piano Economico Finanziario aggiornato 2024-2025, approvato con propria deliberazione n. 5 del 23.04.2024;
- di fissare la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2025 come segue:
 - 30 settembre 2025 1° acconto 50%
 - 30 novembre 2025 2° acconto 25%
 - 31 gennaio 2026 saldo 25%
 - possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE il Piano Finanziario per il periodo 2024-2025 aggiornato con propria deliberazione n. 5 del 23.04.2024 , e di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2025, quantificato in € 214.971,00;

- 3) DI APPROVARE, le tariffe TARI per l'anno 2025 comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come prospetto allegato sub A) al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) DI DARE ATTO che il costo del servizio di cui al punto 2) del deliberato è così ripartito:
78,50%, pari ad € 168.752,24 a carico delle utenze domestiche;
21,50 %, pari ad € 46.218,77 a carico delle utenze non domestiche;
- 5) DI DARE, ALTRESI', ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 6) DI STABILIRE, per l'anno 2025, le ulteriori riduzioni, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n.11 del 28.04.2023 ed in premessa richiamate;
- 7) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2025;
- 8) DI FISSARE al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 9) DI FISSARE, altresì, la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2025 come segue:
- 30 settembre 2025 1° acconto 50%
 - 30 novembre 2025 2° acconto 25%
 - 31 gennaio 2026 saldo 25%
 - possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025;
- 10) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 11) DI INVIARE al Responsabile del Servizio copia della presente deliberazione al fine della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO
F.to Graziano COMINETTI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita NANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 08-05-2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita NANNI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .08-05-2025..... e diverrà esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 08-05-2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita NANNI

**OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE 2025 E
CONFERMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li 29-04-2025

Il Responsabile del Servizio
rag. Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li 29-04-2025

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni
